Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA DI STASO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare di un Buono Fruttifero serie <<P>> n. 000.083, sottoscritto, per £. 500.000, in data 17/09/1988. Al momento della liquidazione, in data 17.09.2019, ha ricevuto un importo complessivo inferiore rispetto a quanto atteso. Infatti, l'intermediario, nell'effettuare il calcolo del valore di rimborso, non solo ha applicato il tasso inferiore della serie Q, ma ha omesso di indicare il valore di liquidazione maturato da tale titolo nel periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno di fruttuosità. In data 08.10.19, ha presentato reclamo all'intermediario, chiedendo di applicare i rendimenti fissi previsti per il periodo dal 21° al 30° anno; avendo ricevuto riscontro negativo, ripropone le sue istanze con il presente ricorso.
La ricorrente chiede all'ABF di accertare e dichiarare il proprio diritto a che, all'atto del rimborso del titolo della serie <<P>> in suo possesso, le venga liquidato il valore risultante dall'applicazione della tabella riportata a tergo dei titoli, stante l'illeggibilità del timbro di aggiornamento alla serie Q/P, e, dunque, la complessiva somma di Euro 5.462,70.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce l'infondatezza del reclamo, in quanto i BF ordinari di cui si discute, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986. Il rendimento della serie è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi

vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Il citato Decreto prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Conclusivamente, del tutto legittimo deve ritenersi l'operato di Poste Italiane S.p.A. che, pur utilizzando - come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986 - il modulo relativo alla precedente Serie "P", al momento del rilascio ha apposto sui buoni i timbri espressamente previsti dalla normativa. E invero, l'intermediario ricorda che il D.M. ha stabilito l'utilizzazione anche del Buono della Serie precedente "P", apponendovi timbri sul fronte e sul retro che specificassero che si trattava, appunto, della serie "Q" e che indicassero il valore del nuovo tasso di interesse. Il timbro apposto sul retro sostituisce in toto la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente Serie "P". I titolari dei buoni serie "Q/P", in ipotesi, avrebbero potuto e dovuto – usando la ordinaria diligenza – sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti del Buono consultando il D.M. che aveva determinato i tassi di interesse in questione; il rendimento dei Buoni non cambia dal 16^ al 30^ anno; muta solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto.
In conclusione, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso attiene al rimborso di un buono postale fruttifero (serie Q/P), emesso posteriormente rispetto giugno 1986 (cioè all'entrata in vigore del DM 13 giugno 1986: provvedimento che ha modificato i tassi di interesse su dette forme di investimento del risparmio). Sul punto, questo Arbitro si è pronunciato in numerose occasioni stabilendo, con orientamento ormai consolidato, che i rendimenti indicati sui titoli prevalgono su eventuali diverse indicazioni riportate in decreti ministeriali antecedenti rispetto all'emissione dei titoli stessi, mentre sono soggetti a variazioni anche peggiorative disposte da decreti successivi.
Le conclusioni cui è pervenuto questo Arbitro sono conformi a quanto statuito in proposito dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza delle Sezioni unite n. 13979 del 15 giugno 2007 in cui si afferma (tra l'altro) che "alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto".
A tale proposito, è orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, secondo il quale, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte

ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., da ultimo le decisioni di questo Collegio n. 6527/16; n. 8474/16; 10937/16)".
Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, il buono di cui si tratta, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Questo Collegio ravvisa che sul retro risulta essere stato apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, la seguente dicitura: "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno". Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, invece, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando di conseguenza modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione: "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".
Pertanto, il Collegio, in accoglimento del ricorso, in linea con orientamento ormai consolidato presso i Collegi ABF (in primis il recentissimo pronunciamento del Collegio di Coordinamento del 19 marzo 2020, quindi Collegio di Roma, decisione n. 8791/17; Collegio di Bologna, decisione n. 11696/17; Collegio di Torino, decisione n. 4868/17; Collegio di Milano, decisione n. 2496/16), non può che confermare il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buoni in oggetto, successivi al decreto 13 giugno 1986 (e segnatamente tutti gli undici buoni serie Q/P del ricorrente), per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, tenendo conto di quanto già liquidato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI